

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 LUG. 2000

=====

ADDI' 18 LUG. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: _____

T.P.


DELIBERAZIONE N° 1715

OGGETTO: _____ ASSOCIAZIONE "CASA DI ACCOGLIENZA DI
PADRE PIO - ONLUS" DI ROMA. RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI
DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELLA L.R. 02.12.1983, N. 73.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;
- VISTI gli articoli 12 e seguenti del Codice Civile;
- VISTA la legge regionale 02.12.1983, n. 73 e le relative disposizioni di attuazione;
- VISTA l'istanza in data 16.02.2000 prot. n. 262 con la quale il legale rappresentante dell'Associazione "Casa di accoglienza di Padre Pio - ONLUS", con sede in Roma, Via Castel Guelfo n. 55 chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione medesima ai sensi della citata legge regionale 02.12.1983, n.73;
- VISTO l'atto notarile in data 12.11.1999 rep. n. 4527, racc. n. 1123 concernente la trasformazione dell'Associazione "Casa di Accoglienza di Padre Pio" nel Sacro Cuore di Gesù Agonizzante (Getesmani), costituita con atto autenticato dal notaio Francesca Bissatini di Roma in data 20.6.1994 rep. n. 53477, registrato in Roma il 1.7.1994 al numero 28666, in ONLUS, nonché modifiche allo Statuto e aumento del numero dei consiglieri da 11 a 15;
- VISTO l'atto notarile in data 07.04.2000 rep. n. 6542 racc. n. 2031 concernente la modifica della denominazione dell'Associazione in "Casa di Accoglienza di Padre Pio - ONLUS" nonché la delimitazione dell'attività dell'Associazione nell'ambito della Regione Lazio;
- CONSIDERATO che l'Associazione ha per scopo il perseguimento della solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- CONSIDERATO che il patrimonio dell'Associazione, così come accertato nel bilancio 1998, consente di perseguire gli scopi statutari;
- VISTA la richiesta intesa ad ottenere il parere obbligatorio di cui all'art.6 della legge regionale n. 73/1983 al Dipartimento Interventi socio-sanitari educativi per la Qualità della Vita competente per materia, effettuata con nota prot. n. 31204 in data 04.05.2000;
- VISTA la nota prot. n. 5076 del 12.5.2000 con la quale il Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita ha comunicato che non ha rilievi da formulare in merito alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica fatta dall'Associazione in parola;
- ESAMINATA l'autocertificazione prodotta dai componenti del Consiglio di Amministrazione relativa all'assenza di carichi pendenti e di eventuali sentenze di condanne nei confronti dei medesimi;



VISTA la relazione dell'Ufficio in data 19 maggio 2000 ;
RITENUTO che esistono i presupposti per riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione "Casa di Accoglienza di Padre Pio - ONLUS" con sede in Roma;
VISTA la legge 15.05.1997, n.127;

Su proposta dell'Assessore PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI;

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione "Casa di Accoglienza di Padre Pio - ONLUS" di Roma e di approvare lo Statuto, composto di 19 articoli, che si allega in copia e forma parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione, ai sensi della legge 15.5.1997 n. 127, non è soggetta a controllo.

La deliberazione in parola verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e trasmessa all'Ente interessato.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



20 LUG. 2000

RELAZIONE DELL'UFFICIO ENTI PRIVATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO ALL'ASSOCIAZIONE "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO - ONLUS" DI ROMA.

Il rappresentante legale dell'Associazione "Casa di Accoglienza di Padre Pio - ONLUS" di Roma, con istanza del 16.02.2000, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione medesima ed ha inviato, all'uopo, la documentazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1983, n.73.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Inoltre potrà svolgere attività di beneficenza, istruzione, formazione; la sua attività consiste principalmente nella realizzazione di una Casa di accoglienza per l'uomo solo di ogni età e condizioni sociali secondo i principi della dottrina cattolica e della spiritualità francescana.

Dall'esame del bilancio 1998 nonché dalla verifica della situazione economico-finanziaria al 31.12.1999, si riscontra una disponibilità patrimoniale idonea a perseguire gli scopi statutari tenuto conto che viene accertato un avanzo di gestione, anche con il riferimento agli esercizi precedenti, di L. 39.828.476=.

Il Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita con nota prot. n. 5076 del 12.5.2000 ha espresso parere favorevole al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione di cui trattasi.

Ciò premesso, considerato che è ben definita la competenza per territorio e materia dell'Associazione, in quanto la medesima svolge la propria attività nell'ambito regionale ed opera nel campo socio-sanitario, si ritiene che il richiesto riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato possa essere concesso.

Roma, 19 maggio 2000

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
(Dr. Carlo Maria Calligaris)




Visto

ALLEG. alla DELIB. N. 1415

19 LUG 2000

lu



STATUTO
dell'Associazione "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO PER L'UOMO SOLO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1
1. E' costituita l'Associazione "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO PER L'UOMO SOLO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche come "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO ONLUS" con durata illimitata.

SEDE

ARTICOLO 2
1. L'Associazione ha sede in Roma, Località Vitinia, Via Castel Guelfo n. 55. e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Lazio.

OGGETTO E SCOPO

ARTICOLO 3
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Inoltre potrà svolgere attività di beneficenza, istruzione, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5/2/97 n. 22.

La sua attività principalmente consiste nella realizzazione di una Casa di accoglienza per l'uomo solo di ogni età e condizioni sociali secondo i principi della dottrina cattolica e della spiritualità francescana.


L'Associazione deve essere fondata sull'amore e sulle tre virtù teologali come le ha vissute pienamente Padre Pio da Pietrelcina: la Fede, la Speranza e la Carità.

L'Associazione deve essere luogo dove trova riparo e conforto il povero ed il povero-ricco, dove si possono scorgere le braccia protese di questo grande padre che conduce a Dio, attraverso i Gruppi di Preghiera, i suoi figli spirituali e i devoti tutti sostenuti dalla grande spiritualità Francescana.

Un luogo dove il giovane e l'anziano possano essere di supporto l'uno all'altro in un reciproco amore, dove l'anziano, con la sua esperienza di vita, possa essere maestro di fede, di lavoro, di cultura al giovane.

L'Associazione deve essere per il giovane un luogo dove possa riscoprire se stesso, l'amore, la gioia

CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS
Davide Grotte



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

di vivere, la propria dignità di uomo e la propria vocazione.

Chi desidera studiare, studi; chi vuole imparare lavori artigianali, impari per mezzo di scuole di formazione professionale. Non si sottovalutino inoltre, i lavori agricoli, necessari al sostentamento della collettività; tutto questo è affidato alla Divina Provvidenza che si serve degli uomini per aiutare i più deboli e sfortunati.

Tutti coloro che hanno buona volontà saranno aiutati dal Signore Gesù e dalla Mamma Celeste a far scaturire la fonte inesauribile di bene dal loro cuore, affinché con il proprio contributo gioioso si possa realizzare tale opera.

2. Per raggiungere lo scopo l'Associazione si impegna a promuovere iniziative per la realizzazione di case di accoglienza, scuole di formazione professionale e culturale che possano garantire la permanenza e l'assistenza generica e specializzata dei suoi assistiti anche attraverso la collaborazione operativa, economica e volontaria di quanti spinti dal desiderio di vedere Cristo nel proprio fratello possono dedicarsi secondo le proprie responsabilità, dall'aiuto economico a quello assistenziale, per lo sviluppo dell'opera.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o delle attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 4

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.


2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che a qualsiasi titolo aderiscono all'Associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;


- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. L'assemblea dei soci annualmente stabilisce la quota che deve essere versata da tutti gli associati.



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS

Ilvino G. Costa



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

4. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento annuale come sopra determinato al punto 3), e sono comunque a fondo perduto.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

_____ SOCI DELL'ASSOCIAZIONE _____

_____ ARTICOLO 5 _____

1. Sono aderenti dell'Associazione: _____

- i soci ordinari; _____

- i soci benemeriti; _____

- i soci onorari. _____

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della esistenza, previa domanda rivolta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

5. Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci onorari dell'Associazione le personalità particolarmente meritorie per il loro apporto alla realizzazione degli scopi associativi su delibera del Consiglio Direttivo.

7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del

CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS

Lucrezia Goffa



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

8. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

a) quando non osservi né ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni se esistenti e alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

b) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione;

c) quando non proceda al versamento della quota annuale prevista dall'art. 4, punto 3.

Gli associati dimissionari, receduti od esclusi, non hanno alcun diritto individuale sul fondo comune costituito dal patrimonio e dai beni acquistati e/o comunque pervenuti all'Associazione e dai contributi associativi; conseguentemente non possono richiedere la divisione del fondo né pretendere la quota.

Tenuto conto della irripetibilità, da parte degli associati dimissionari, receduti o esclusi, delle quote e dei contributi associativi versati e dell'indisponibilità pro-quota del fondo comune, anche gli eredi degli stessi non potranno ripetere i contributi versati dai loro danti causa, né richiedere resa di conti, apposizione di sigilli o formazione di inventari, né richiedere o pretendere la divisione del fondo comune e la sua parte.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci dell'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore Spirituale;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 7

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile). L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.


Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS

Anna Costa



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

suo Presidente, del direttore spirituale, del collegio dei revisori dei conti e sceglie il suo presidente;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è sovrana in merito a tutte le questioni inerenti alla vita sociale.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti o da almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.

Le assemblee degli Associati possono essere ordinarie e straordinarie.

Sia quelle ordinarie che quelle straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A.R. spedita agli Associati almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa al domicilio, risultante dal libro degli Associati, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati in proprio o per delega e sono intervenuti tutti gli Amministratori ed il Collegio dei Revisori dei Conti al completo.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale: possono essere convocate anche fuori della sede stessa, purchè in Italia, nel luogo e nell'ora che il Presidente indicherà nell'apposita convocazione.



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione, sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto ed al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione.



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS
Invece Gofate



5
COPIA CONF...

Le deliberazioni assembleari straordinarie in prima convocazione non sono valide se non sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese con la presenza almeno del 51% (cinquantuno per cento) degli associati ed il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) degli associati stessi. In particolare per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Ciascun associato ha diritto di assistere e partecipare all'assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto a norma dell'art. 2532, secondo comma, C.C.

Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale che deve essere scritto su un apposito libro e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, o da un altro degli amministratori intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento, l'assemblea sarà presieduta da uno dei due Vice Presidenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato tra i consiglieri. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di Segretario vengono assolve da un Notaio.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea a mezzo di un altro associato e non da terzi.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Gli associati non possono delegare gli Amministratori. Nessun associato potrà avere più di cinque deleghe.

IL PRESIDENTE


ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo nomina con effetto per tutta la sua durata i due Vice Presidenti e il Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente più anziano o il componente del Consiglio Direttivo più anziano.

Nelle adunanze il Presidente del Consiglio Direttivo è assistito da un Segretario scelto dal Consiglio fra i suoi membri, il quale ha il compito di redigere il verbale della seduta.

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONDUS

Lucre Goffe



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



spettano al Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente più anziano. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 9

1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente, i due Vice Presidenti, il Tesoriere e il Direttore Spirituale, tutti eletti tra i soci dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di chi lo sostituisce, ordinariamente una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente medesimo ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da cinque membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo promuove e programma l'attività dell'Associazione in ordine ai suoi fini ed è investito di tutti i poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.

Sono inoltre di sua competenza:

a) le delibere riguardanti:

- l'ammissione di nuovi soci;

- l'espulsione dei soci la cui condotta contrastasse con la natura e lo spirito dell'Associazione;

b) la cessazione dell'appartenenza all'Associazione dei soci che per due anni consecutivi non avessero dimostrato interesse per la vita dell'Associazione neppure col versamento del contributo associativo;


c) la formulazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;

d) l'esame e la redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, nonché la predisposizione dell'eventuale preventivo. La copia del rendiconto economico finanziario annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere messa a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Sono altresì liberamente consultabili dai soci i libri sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e col voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS

Lucre Gaste



7
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La nomina del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea ordinaria degli Associati. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, di recesso o di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione dell'Amministratore con altro indicato dal Consiglio stesso; la nomina per cooptazione verrà portata alla deliberazione assembleare e provvederà l'assemblea ordinaria nella sua prima adunanza.

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri: due Vice Presidenti, il Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza degli Amministratori.

Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione anche telegrafica o fax.

Quando si ritenga necessario pur in difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori in carica.

Il Consiglio Direttivo è competente per tutti gli atti relativi sia all'ordinaria che alla straordinaria amministrazione dell'Associazione -nessuno escluso od eccettuato.

In particolare al Consiglio Direttivo spetterà il coordinamento, la Direzione e la garanzia dell'attività che direttamente o indirettamente farà capo all'Associazione.

2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

IL DIRETTORE SPIRITUALE

ARTICOLO 10

1. Egli, è un ecclesiastico, che cura la formazione e l'istruzione religiosa degli aderenti, mediante istruzioni appropriate, ritiri o corsi di esercizi spirituali e altre iniziative.

Normalmente i riti liturgici e le funzioni sacre promosse dal Gruppo saranno presiedute dal Direttore Spirituale.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie, o opportune, per il funzionamento dell'amministrazione del-



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS

Anna e Gaetano



8
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

l'associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

IL TESORIERE

ARTICOLO 13

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 14

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

BILANCIO CONSUNTIVO

ARTICOLO 15


1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.


AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 16



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - OMNIBUS

Inve Gaele



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

ARTICOLO 17

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, no. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 18

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

LEGGE APPLICABILE

ARTICOLO 19

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice civile e, in subordine, alle nozioni contenute nel libro V del Codice civile.

Firmato:

GAETA IRENE

MARCO FORCELLA Notaio Sigillo

CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS

Irene Gaeta



Reg. to a Roma
il. 12/4/2005
n. _____
mod. _____ L _____

IL DIRETTORE
F.to Alle


Alle

Copia conforme all'originale che si rilascia per

ai usi di legge



ROMA, il 12 Aprile 2005

[Handwritten signature]



CASA ACCOGLIENZA
PADRE PIO - ONLUS

Giuseppe Goette



Copia conforme